

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 182

presentata dai Consiglieri regionali
PIGA - MURA - SECHI - SALARIS - MULA - CAREDDA - GIAGONI - COCCIU

il 2 luglio 2020

Disposizioni in materia di politiche giovanili

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge prevede l'abrogazione della legge regionale 5 aprile 1999, n. 11 (Iniziativa e coordinamento delle attività a favore dei giovani), oramai per diversi aspetti superata oltre che mai attuata concretamente, per approvare un nuovo testo avente una visione organica, coordinata e interassessoriale delle politiche giovanili. Una legge "moderna" che si rivolge ai giovani con età ricompresa tra gli 11 e i 40 anni che pone, tra i principali obiettivi, quello di accompagnare i giovani nel percorso di vita scuola-formazione-lavoro-casa-famiglia. Articolata in 5 titoli e 23 articoli, la presente proposta mira a favorire la permanenza dei giovani nel territorio regionale e il rientro di coloro che, per vari motivi, sono dovuti emigrare, promuovendo, altresì, la centralità delle politiche giovanili come condizione necessaria per l'innovazione, lo sviluppo sostenibile, la crescita umana, sociale, occupazionale, culturale ed economica regionale, attraverso l'incentivazione di forme di cittadinanza attiva.

A tal proposito verrà istituito un "Tavolo permanente di coordinamento strategico delle politiche giovanili", struttura volta a operare a livello interassessoriale, con il fine di armonizzare le politiche strategiche in materia. Tali politiche strategiche vedranno coinvolti tutti gli assessorati regionali attraverso l'armonizzazione di diversi interventi settoriali finalizzati al contrasto allo spopolamento, alla permanenza e ritorno dei giovani nel territorio regionale, alla mobilità e scambio, all'istruzione e formazione, alla cultura e spettacolo, allo sport, all'innovazione, al sostegno alla disabilità, al lavoro, all'imprenditoria ed auto impiego, all'accesso facilitato al credito; alle politiche per la famiglia ed ai fini della rimozione degli ostacoli sociali ed economici, alla promozione di stili di vita sani, alla legalità e contrasto al bullismo e cyber bullismo, alla promozione del volontariato, dell'associazionismo e del servizio civile.

La pianificazione delle politiche giovanili verrà elaborata nel "Programma annuale" e "Piano triennale" delle politiche giovanili che dovranno definire gli indirizzi, le priorità e le strategie della programmazione regionale in coerenza con gli interventi in materia proposti su scala nazionale ed internazionale.

Ruoli strategici verranno riconosciuti anche alla Regione, ai comuni, alle provincie e alla città metropolitana, introducendo figure come lo "youth worker/operatori giovanili", soggetti aventi compiti di promozione di attività giovanili indirizzate a prevenire eventuali comportamenti a rischio.

Le associazioni e gli operatori giovanili potranno iscriversi ad apposito registro regionale al fine di veder riconosciuta la propria attività attraverso forme di incentivazione. Verrà, altresì, promossa l'istituzione di spazi e momenti aggregativi per il tempo libero, l'organizzazione di incontri giovanili con momenti di intrattenimento ai fini educativi, formativi, culturali, sportivi nonché spazi di dialogo utili al confronto sulle tematiche e finalità della presente proposta di legge.

Il titolo IV è dedicato alla partecipazione attiva e al coinvolgimento diretto dei giovani, con lo scopo di garantire una pianificazione delle politiche giovanili attraverso la consultazione dei destinatari degli interventi previsti nella presente proposta di legge e dei portatori d'interessi presenti nel Comitato regionale delle politiche giovanili, nel Forum regionali dei giovani, nelle consulte comunali dei giovani e consigli comunali dei giovani.

Particolarmente rilevante è l'istituzione del Forum regionale dei giovani, che sostituirà la Consulta regionale dei giovani, mai concretamente attuata, quale organismo di consultazione e partecipazione attiva, composta da un massimo di 35 membri di età compresa fra i 18 e i 40 anni scelti tra i giovani degli oratori, delle associazioni giovanili, delle consulte comunali, degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, degli studenti universitari, dei giovani imprenditori e professionisti, dei giovani amministratori locali e dei giovani genitori. La Regione, per sensibilizzare la collettività alle finalità della presente legge, organizza in sinergia con le scuole, il forum dei giovani, gli enti locali e le associazioni del mondo giovanile, la settimana regionale dei giovani, che dovrà svolgersi nel mese di maggio e prevederà eventi, laboratori preferibilmente delocalizzati in tutti i comuni della Sardegna. Per l'attuazione della legge, in aggiunta delle norme finanziarie relative alle leggi settoriali già in vigore, viene istituito un fondo regionale per le politiche giovanili.

TESTO DEL PROPONENTE

Titolo 1

Principi generali

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La Regione nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle disposizioni nazionali ed europee in materia di politiche giovanili, contenute nel Libro bianco della gioventù europea, nella Carta europea della partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale, garantisce i diritti di cittadinanza degli adolescenti e dei giovani di entrambi i sessi, favorisce la permanenza e il ritorno dei giovani nel territorio regionale e promuove la centralità delle politiche giovanili come condizione necessaria per l'innovazione, lo sviluppo sostenibile, la crescita umana, sociale, occupazionale, culturale ed economica.

2. La Regione, nell'ambito della propria attività di indirizzo e programmazione, concorre alla concreta realizzazione del comma 1, attraverso il perseguimento delle seguenti finalità:

- a) pianificare e sviluppare politiche giovanili coordinate con gli enti locali, enti pubblici e privati, associazioni interessate alle politiche giovanili nell'ambito di scuola, formazione, lavoro, casa e famiglia;
- b) sostenere la realizzazione di un autonomo percorso di vita lavorativo e familiare;
- c) implementare le politiche di sostegno alla disabilità;
- d) conoscere e analizzare le tematiche giovanili con il concorso dei giovani e delle loro associazioni, riconoscendo ai giovani un ruolo consultivo e propositivo nella pianificazione delle politiche regionali a loro rivolte;
- e) favorire la permanenza e il ritorno dei giovani nel territorio regionale, sostenendo la creazione di opportunità di formazione e

- lavoro;
- f) promuovere la meritocrazia e le pari opportunità, di accesso allo studio, al lavoro e ai servizi pubblici in generale;
 - g) garantire il diritto allo studio e favorire la continuità dei percorsi scolastici, universitari e di formazione nel mondo del lavoro, sensibilizzando i giovani alle proprie scelte e alle proprie capacità;
 - h) promuovere l'implementazione del sistema di certificazione delle competenze al fine di facilitare le politiche occupazionali, accrescere la produttività e la competitività del sistema produttivo, oltre che facilitare la mobilità geografica e professionale anche in un'ottica di internazionalizzazione delle imprese e delle professioni;
 - i) promuovere il riconoscimento delle competenze trasversali apprese nei percorsi di educazione non formale valorizzandone il percorso;
 - j) facilitare l'accesso al credito per le esigenze delle nuove generazioni giovanili nell'ambito delle politiche del lavoro, imprenditoriali, casa e famiglia;
 - k) favorire la rimozione di ostacoli di ordine economico-sociale e promuovere l'educazione alla legalità, alla non violenza, alle tematiche di genere per prevenire e contrastare fenomeni di deviazione, discriminazione, emarginazione, bullismo e cyberbullismo;
 - l) favorire l'aggregazione e l'associazionismo tra i giovani stimolando il confronto e gli scambi socio-culturali e religiosi e favorendo l'emancipazione delle giovani generazioni, la mobilità e l'accesso alle opportunità offerte dai programmi comunitari;
 - m) implementare la diffusione capillare delle informazioni e delle buone pratiche di interesse giovanile;
 - n) promuovere l'attività sportiva, l'educazione alla salute e ai corretti stili di vita in conformità con quanto già previsto nella legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna);
 - o) promuovere il volontariato, l'impegno civile, sociale e politico nelle giovani generazioni;
 - p) riconoscere le buone prassi degli youth

worker/operatori giovanili, figure che consentono ai giovani di sviluppare il loro capitale umano, rafforzare quello sociale e far cambiare eventuali comportamenti a rischio.

Art. 2

Destinatari della legge

1. I destinatari della presente legge sono i giovani cittadini, di età compresa tra gli 11 e 40 anni residenti o domiciliati in Sardegna, in forma singola e associata.

Titolo 2

Funzioni della Regione e degli enti locali

Art. 3

Funzioni della Regione

1. La Regione, a concreta attuazione del comma 2 dell'articolo 1, esercita le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento delle politiche giovanili, promuovendone l'integrazione e il raccordo con le altre politiche settoriali di competenza regionale, avvalendosi dei seguenti strumenti di programmazione:

- a) Piano triennale regionale delle politiche giovanili di cui all'articolo 7;
- b) Programma annuale regionale delle politiche giovanili di cui all'articolo 8.

2. La Regione:

- a) istituisce il Comitato regionale politiche giovanili di cui all'articolo 11;
- b) istituisce il tavolo di coordinamento inter-assessoriale delle politiche giovanili di cui all'articolo 6;
- c) valorizza e promuove l'attività del "Forum regionale dei giovani" di cui all'articolo 12;
- d) monitora le zone ad alto rischio di emarginazione, disagio e devianza giovanile al fine di programmare interventi di prevenzione, mitigazione e risoluzione delle criticità;
- e) effettua il censimento delle politiche giova-

nili programmate ed attuate dai comuni con fondi propri;

- f) pubblica, sul sito istituzionale della Regione autonoma della Sardegna, la sezione tematica di cui all'articolo 17 e denominata "Sardegna giovani" per la messa in rete e la condivisione delle conoscenze, delle buone pratiche sperimentate, delle informazioni e delle opportunità legate alle tematiche delle politiche giovanili.

3. La Regione, in attuazione delle finalità della presente legge, può stipulare accordi, partenariati e patrocini con comuni singoli o associati, altri enti ed organismi pubblici, associazioni e operatori interessati alle politiche giovanili iscritte al Registro regionale delle associazioni giovanili e degli operatori giovanili di cui all'articolo 10.

Art.4

Funzioni delle province e Città metropolitana

1. Le province e la Città metropolitana, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni e nei limiti delle disponibilità di bilancio:

- a) partecipano e recepiscono le fasi di pianificazione, coordinamento e monitoraggio degli strumenti di programmazione delle politiche giovanili regionali secondo il modello di "governance" previsto dalla Regione;
- b) gestiscono nel proprio territorio, d'intesa con i comuni singoli e associati, gli interventi in materia di politiche giovanili;
- c) presentano, d'intesa con i comuni singoli e associati, proposte per l'elaborazione degli strumenti di programmazione regionale di cui al titolo 3;
- d) favoriscono la partecipazione di tutti i portatori di interesse alla stesura degli strumenti di programmazione regionale delle politiche giovanili.

Art. 5

Funzioni dei comuni singoli o associati

1. I comuni singoli o associati, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni:

- a) partecipano e recepiscono le fasi di pianificazione, coordinamento e monitoraggio degli strumenti di programmazione delle politiche giovanili regionali secondo il modello di "governance" previsto dalla Regione;
- b) promuovono e pianificano in ambito locale progetti e iniziative in favore della popolazione giovanile in coerenza con la presente legge attraverso l'elaborazione del Programma annuale comunale delle politiche giovanili di cui all'articolo 8;
- c) favoriscono la creazione di luoghi di incontro, aggregazione sociale, orientamento scolastico, formativo e lavorativo per incoraggiare le nuove generazioni al dialogo, confronto, creatività, impegno civile e per prevenire, mitigare, risolvere situazioni di rischio emarginazione, disagio e devianza;
- d) favoriscono la partecipazione di tutti i portatori di interesse alla stesura degli strumenti di programmazione regionale e comunale delle politiche giovanili;
- e) favoriscono la cittadinanza attiva delle giovani generazioni avvicinandoli agli impegni civili e politici con la promozione dei consigli comunali dei ragazzi, forum, consulte e altre forme innovative di coinvolgimento giovanile di cui al titolo 4;
- f) agevolano la messa in rete e la condivisione delle conoscenze, delle informazioni e delle buone pratiche locali con la Regione e altri enti o organismi pubblici e privati;
- g) comunicano alla Regione gli interventi settoriali, messi in atto nell'ambito delle politiche giovanili con fondi provenienti da risorse e programmazione propria.

2. I comuni singoli e associati, in attuazione delle finalità della presente legge, possono stipulare accordi, partenariati e patrocini con altri enti ed organismi pubblici, associazioni e operatori interessati alle politiche giovanili iscritte al Registro regionale delle associazioni giovanili e degli operatori giovanili di cui all'articolo 10.

Titolo 3

Strumenti di pianificazione coordinata e integrata

Art. 6

Tavolo permanente di coordinamento strategico delle politiche giovanili

1. È istituito il tavolo permanente di coordinamento strategico delle politiche giovanili, che opera a livello interassessoriale per elaborare la strategia regionale in materia di politiche giovanili, garantendo il necessario raccordo tra le diverse politiche regionali coinvolte.

2. Le politiche strategiche integrate coinvolgono tutti gli assessorati regionali e in particolare armonizzano tra loro le seguenti politiche settoriali:

- a) contrasto allo spopolamento;
- b) permanenza e ritorno dei giovani nel territorio regionale;
- c) mobilità e scambio;
- d) istruzione e formazione;
- e) cultura e spettacolo;
- f) sport;
- g) innovazione, lavoro, imprenditoria, autoimpiego;
- h) accesso facilitato al credito;
- i) politiche per la famiglia e per la rimozione di ostacoli sociali ed economici;
- j) politiche di sostegno alla disabilità e di integrazione in ambito sociale;
- k) promozione di stili di vita sani, legalità e contrasto al bullismo e cyberbullismo;
- l) promozione del volontariato, dell'associazionismo e del servizio civile.

3. Il tavolo è composto da:

- a) il direttore generale competente in materia di politiche giovanili, o altro dirigente suo delegato, con funzione di coordinamento;
- b) i direttori generali competenti nelle materie di cui al comma 2, o loro delegati.
- c) il direttore di servizio competente in mate-

ria di politiche giovanili, o suo delegato.

4. Il tavolo ha il compito di dare impulso, coordinare ed ottimizzare le politiche regionali nuove o già in vigore dedicate, anche marginalmente, ai giovani al fine di ottenere una pianificazione integrata degli obiettivi e delle strategie e verificarne i risultati ed in particolare:

- a) dare impulso e coordinamento delle strutture degli Assessorati deputati alla gestione di politiche giovanili allo scopo di definire politiche giovanili strategiche integrate;
- b) dare impulso al coinvolgimento e alla partecipazione attiva dei giovani in attuazione del titolo 4;
- c) elaborare il Piano triennale regionale delle politiche giovanili di cui all'articolo 7, previa acquisizione delle proposte e delle osservazioni del Comitato regionale politiche giovanili di cui all'articolo 11;
- d) elaborare il Programma annuale regionale delle politiche giovanili di cui all'articolo 8 previa acquisizione delle proposte e delle osservazioni del Comitato regionale politiche giovanili;
- e) monitorare le politiche giovanili regionali con verifica nella fase attuativa e report dei risultati ottenuti a cadenza annuale.

5. Per lo svolgimento dei suoi compiti il tavolo si avvale del supporto amministrativo, operativo e gestionale della struttura dell'Assessorato regionale in materia di politiche giovanili e di quelle coinvolte in relazione a specifici interventi.

Art. 7

Piano triennale regionale delle politiche giovanili

1. Il Piano triennale regionale delle politiche giovanili, di seguito nominato Piano, definisce gli indirizzi, le priorità e le strategie della pianificazione regionale in coerenza con le politiche giovanili proposte su scala nazionale ed internazionale.

2. Il piano ha validità triennale e individuala a livello interassessoriale:

- a) il documento strategico integrato delle poli-

- tiche giovanili;
- b) l'analisi dei bisogni, le potenzialità e le criticità che riguardano i giovani;
 - c) le linee di intervento, e gli obiettivi da perseguire;
 - d) i progetti innovativi e le sperimentazioni.

3. Il coordinatore del tavolo di cui all'articolo 6 trasmette il piano triennale degli interventi, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e, successivamente, centottanta giorni prima della sua scadenza all'Assessore competente in materia di politiche giovanili.

4 La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di politiche giovanili, previo parere obbligatorio non vincolante del Forum regionale dei giovani di cui all'articolo 12, adotta il piano.

Art. 8

Programma annuale regionale delle politiche giovanili

1. Il Programma annuale regionale delle politiche giovanili, di seguito denominato Programma, attua il Piano triennale regionale di cui l'articolo 7.

2. Il programma ha validità annuale e individua a livello interassessoriale:

- a) le priorità degli interventi e gli obiettivi specifici da conseguirsi in relazione alla concreta attuazione dell'articolo 1;
- b) i bandi da pubblicare e le risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi con cronoprogramma e modalità di erogazione delle stesse;
- c) le azioni di coordinamento, integrazione e raccordo delle politiche giovanili con le altre politiche settoriali di competenza regionale;
- d) le iniziative e le modalità di organizzazione della Settimana regionale dei giovani di cui all'articolo 15.

3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di politiche giovanili, previo parere obbligatorio non vinco-

lante del Forum regionale dei giovani di cui all'articolo 12, approva il programma entro il 31 ottobre di ogni anno.

Art.9

Programma annuale comunale delle politiche giovanili

1. Il Programma annuale comunale delle politiche giovanili è lo strumento di pianificazione dei comuni singoli o associati nell'ambito dei temi legati ai giovani.

2. Il programma che definisce gli indirizzi, le priorità e le strategie dei comuni, in coerenza con le finalità della presente legge, ha durata annuale e individua:

- a) l'analisi dei bisogni, le potenzialità e le criticità che riguardano la sfera giovanile;
- b) le linee di intervento e gli obiettivi da perseguire;
- c) le proposte e osservazioni che intendono sottoporre all'attenzione del Comitato regionale politiche giovanile di cui all'articolo 11;
- d) i progetti strategici che s'intendono avviare con fondi propri e con reperimento di altre risorse finanziarie;
- e) le iniziative e le modalità di organizzazione della Settimana regionale dei giovani di cui all'articolo 15;
- f) le buone pratiche sperimentate e degne di condivisione.

3. Il Programma annuale comunale delle politiche giovanili è approvato con deliberazione del consiglio comunale. Nei comuni in cui è stato istituita la consulta comunale dei giovani di cui all'articolo 13 o il Consiglio comunale dei ragazzi di cui all'articolo 14, l'approvazione è preceduta dal parere obbligatorio non vincolante di tali organismi.

Art. 10

Registro delle associazioni
e degli youth worker/operatori giovanili

1. Presso l'Assessorato regionale competente in materia di politiche giovanili è istituito il Registro delle associazioni e degli youth worker/operatori giovanili, di seguito denominato Registro, organizzato con due sezioni, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

2. Nella prima sezione del Registro sono iscritte, previa domanda, le associazioni che hanno sede in Sardegna e che svolgono attività coerenti con le finalità della presente legge. Nella seconda sezione del registro sono iscritti, previa domanda gli youth worker/operatori giovanili che intendano promuovere attività con i giovani.

3. Possono iscriversi alla prima sezione del registro le associazioni aventi i suddetti requisiti:

- a) assenza dello scopo di lucro;
- b) possesso di atto costitutivo e statuto registrato al competente Ufficio di registro;
- c) elettività e gratuità delle cariche sociali;
- d) trattazione di interessi e politiche giovanili quale scopo sociale prevalente.

4. Possono iscriversi alla seconda sezione del registro gli youth worker/operatori giovanili aventi uno dei due suddetti requisiti:

- a) possesso di comprovate capacità e competenze in materia di politiche giovanili;
- b) possesso di titoli di studio attinenti materie sociali e/o economiche di politiche giovanili.

5. La Regione riconosce, valorizza e promuove l'educazione non formale e le pratiche degli youth worker/operatori giovanili, nell'ambito dei servizi di animazione socio-educativi rivolti ai giovani e nelle azioni di contatto, scambio e condivisione tra i giovani e tra le generazioni.

Titolo 4

Partecipazione attiva e coinvolgimento

Art. 11

Comitato regionale per le politiche giovanili

1. È istituito il Comitato regionale per le politiche giovanili di seguito denominato Comitato, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

2. Il Comitato resta in carica per la durata della legislatura regionale.

3. Il Comitato è un organo partecipativo con funzioni consultive che elabora proposte e osservazioni finalizzate, in particolare, alla redazione del Piano triennale regionale delle politiche giovanili, del Piano annuale regionale delle politiche giovanili e del Programma annuale comunale delle politiche giovanili.

4. Il Comitato è formato da otto membri nel rispetto della rappresentanza di genere e così ripartiti:

- a) l'Assessore regionale competente in materia di politiche giovanili o suo delegato, che lo convoca e lo presiede;
- b) due rappresentanti del Forum regionale dei giovani di cui all'articolo 12;
- c) un giovane amministratore locale designato da Anci giovani Sardegna;
- d) un amministratore locale designato dal Comitato autonomie locali (CAL);
- e) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale;
- f) un rappresentante proveniente dalle associazioni, di comprovata esperienza internazionale iscritte al registro di cui all'articolo 10.

5. Il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di politiche giovanili, nomina i componenti del Comitato.

6. Entro il termine indicato dal tavolo di coordinamento strategico delle politiche giovanili, il Comitato inoltra allo stesso una relazione descrittiva delle proposte e delle osservazioni propedeutiche all'elaborazione del Piano triennale regionale delle politiche giovanili di cui all'articolo 7.

7. Entro il 31 luglio di ogni anno, il Comitato inoltra al tavolo di cui all'articolo 6 una relazione descrittiva delle proposte e delle osservazioni propedeutiche all'elaborazione del programma annuale regionale delle politiche giovanili di cui all'articolo 8.

8. Il Comitato è convocato obbligatoriamente almeno una volta all'anno e la partecipazione è resa gratuitamente, fatti salvi i rimborsi spese previsti dalla normativa vigente.

Art. 12

Forum regionale dei giovani

1. È istituito il Forum regionale dei giovani, di seguito denominato Forum in parallelo a quanto già previsto per il Forum nazionale dei giovani riconosciuto con la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)) dal Parlamento italiano, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

2. Il Forum, che rappresenta il raccordo fiduciario tra le rappresentanze giovanili e le istituzioni regionali, si propone come punto di riferimento e strumento di conoscenza della realtà giovanile isolana.

3. Il Forum resta in carica per la durata della legislatura regionale e si riunisce almeno una volta all'anno, su iniziativa del suo presidente o del vicepresidente o di un quinto dei membri. Esso è composto da un massimo di 35 membri di età compresa fra i 18 e i 40 anni nominati con decreto dell'Assessore competente in materia di politiche giovanili, sulla base delle proposte delle categorie di cui al comma 4 garantendo la parità di genere, la rappresentatività associativa e territoriale e la trasparenza nella procedura

di nomina.

4. Nel Forum sono nominati i giovani in rappresentanza di oratori, associazioni giovanili, consulte comunali, studenti delle scuole secondarie di secondo grado, studenti universitari, giovani imprenditori e professionisti, giovani amministratori locali, giovani genitori e altre realtà rappresentative del mondo giovanile.

5. Il funzionamento del Forum è stabilito autonomamente, a maggioranza assoluta, entro 120 giorni dal suo insediamento.

6. Il Presidente, eletto a maggioranza semplice nella prima riunione, dura in carica due anni e non può essere rieletto.

7. La partecipazione al forum è resa a titolo totalmente gratuito da parte di tutti i componenti compreso il Presidente, fatti salvi i rimborsi spese previsti dalla normativa vigente.

8. È compito del Forum:

- a) elaborare pareri sulle proposte di legge e i programmi della Regione in materia di politiche giovanili;
- b) concertare col mondo giovanile proposte ed esigenze da portare all'attenzione del legislatore;
- c) curare la promozione e l'organizzazione di iniziative riguardante i giovani e le finalità della presente legge;
- d) esprimere, entro quindici giorni dalla richiesta inoltrata dall'Assessore competente in materia di politiche giovanili, il parere non vincolante sul programma triennale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, e sul programma annuale di cui dell'articolo 8, comma 3.

9. La direzione dell'Assessorato regionale competente in materia di politiche giovanili assicura le risorse strumentali finalizzate al funzionamento e all'operatività del Forum.

Art. 13

Consulta comunale dei giovani

1. La Regione, di intesa con i comuni,

promuove la creazione di spazi di democrazia diretta e di inclusione sociale, promuove l'effettiva partecipazione dei giovani alla vita pubblica e alla politica locale anche favorendo la creazione e il coordinamento in una rete regionale degli organi consultivi di rappresentanza giovanile territoriale tipo la consulta o similari.

2. La Consulta comunale dei giovani, di seguito denominata consulta comunale, svolge nei confronti del comune funzioni propositive e consultive sulle tematiche giovanili, promuove il raccordo tra le rappresentanze giovanili e l'amministrazione comunale, proponendosi come punto di riferimento e strumento di conoscenza della realtà giovanile locale.

3. La Consulta opera come un'associazione senza fini di lucro che gestisce un budget per il suo funzionamento, eventualmente assegnato dalla giunta comunale e/o raccolto attraverso altre fonti di finanziamento.

4. Le modalità di funzionamento della Consulta comunale dei giovani vengono stabilite dalle singole amministrazioni comunali secondo le proprie peculiarità sociali, geografiche e demografiche, fermo restando l'obbligo di garantire la parità di genere, la più ampia rappresentanza assieme alla trasparenza tanto delle procedure di nomina quanto di quelle decisionali.

Art. 14

Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Consiglio comunale dei ragazzi (sigla CCR) è un organo partecipativo, consultivo e propositivo creato su iniziativa delle amministrazioni al fine di favorire la partecipazione attiva, civica e politica alla vita del paese dei giovani.

2. Il Consiglio comunale dei ragazzi è un organo di rappresentanza democratica eletto dai giovani residenti nel territorio comunale, di norma in armonia con le attività scolastiche e che si occupa dei tempi legati alla vita dei bambini, degli adolescenti e dei giovani.

3. Le modalità di funzionamento del

Consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite dalle singole amministrazioni comunali secondo le proprie peculiarità sociali, geografiche e demografiche fermo restando l'obbligo di garantire la parità di genere, la più ampia rappresentanza assieme alla trasparenza tanto delle procedure di nomina quanto di quelle decisionali.

Art. 15

Settimana regionale dei giovani

1. La Regione, nell'ambito del programma annuale delle politiche giovanili e per sensibilizzare la collettività alle finalità della presente legge, organizza, in sinergia con le scuole, con il Forum regionale dei giovani, con gli enti locali, con le associazioni e operatori giovanili di cui all'articolo 10, la Settimana regionale dei giovani.

2. La Settimana regionale dei giovani si svolge durante il mese di maggio e prevede eventi e laboratori, preferibilmente delocalizzati in tutti i comuni singoli o associati della Sardegna dedicati alle seguenti tematiche:

- a) creatività e talento dei giovani;
- b) centralità delle politiche giovanili nel campo imprenditoriale, dell'innovazione e dello sviluppo sostenibile;
- c) mobilità e scambio finalizzate alla crescita umana, sociale, culturale e professionale;
- d) promozione della pratica sportiva, della salute e degli stili di vita sani;
- e) promozione della legalità e contrasto al bullismo e cyberbullismo;
- f) promozione del volontariato, dell'associazionismo e del servizio civile.

Art. 16

Sportello giovani

1. La Regione promuove l'istituzione e il funzionamento del servizio Sportello giovani e favorisce una rete regionale degli stessi.

2. L'istituzione e il funzionamento del servizio Sportello giovani è affidato ai comuni in forma singola e associata.

3. Lo Sportello giovani, istituito nella forma ritenuta più idonea, fissa, itinerante, online o telefonica, svolge compiti di consulenza, orientamento e di comunicazione capillare delle informazioni riguardante il mondo giovanile e in particolare:

- a) orientamento scolastico, istruzione, formazione;
- b) orientamento professionale e imprenditoriale;
- c) promozione e orientamento alle opportunità offerte dalle politiche regionali, nazionali e comunitarie;
- d) promozione della legalità, della cultura e degli stili di vita corretti;
- e) promozione della cittadinanza attiva;
- f) uso di spazi pubblici;
- g) raccordo e coordinamento con gli uffici e servizi regionali che si occupano di politiche giovanili.

Art. 17

Sezione tematica web "Sardegna giovani"

1. La Regione autonoma della Sardegna pubblica sul proprio sito istituzionale la sezione tematica denominata "Sardegna giovani", integrata con le piattaforme di network sociale, al fine di mettere in rete e condividere le conoscenze, le buone pratiche sperimentate, le informazioni e le opportunità legate alle tematiche delle politiche giovanili.

2. La sezione tematica di cui al comma 1 è supportata da un adeguato piano di comunicazione, teso a rendere efficace il suo utilizzo.

Art. 18

Spazi e momenti di aggregazione giovanile

1. La Regione promuove l'istituzione e il funzionamento di spazi e momenti di aggregazione per il tempo libero e organizzato, gli incontri tra giovani, l'intrattenimento ai fini educativi, formativi, culturali, sportivi e il dialogo e il confronto sulle tematiche e finalità della presente legge dedicata al mondo giovanile.

2. L'istituzione e il funzionamento degli spazi e momenti di aggregazione giovanile è affidata ai comuni con attenzione alle esperienze intercomunali per favorire una rete regionale coordinata.

3. La Regione finanzia interventi volti alla creazione e riqualificazione logistica e tecnologica degli spazi di cui al comma 1, attraverso progetti che prevedono iniziative prevalentemente rivolte ai giovani:

- a) coinvolgimento degli enti locali e organismi pubblici;
- b) coinvolgimento delle associazioni giovanili, oratori operatori privati interessati alle tematiche giovanili e qualunque altro organismo che si occupa di mobilità giovanile;
- c) promozione di iniziative aggreganti con finalità imprenditoriali nello stimolare le capacità creative, l'uso delle tecnologie, la valorizzazione dei luoghi, delle tradizioni e della cultura regionale, anche con l'istituzione di premi e borse lavoro.

Titolo 5

Disposizioni attuative e finali

Art. 19

Fondo regionale per politiche giovanili

1. Al fine di promuovere e realizzare gli interventi previsti dalla presente legge è istituito il Fondo regionale per le politiche giovanili al cui finanziamento concorrono risorse europee, statali e regionali.

Art. 20

Norma finanziaria

1. Per il finanziamento della presente legge è autorizzata la spesa di euro 250.000 per l'anno 2020 e di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2021, di cui euro 15.000 annui destinati ai rimborsi spese previsti agli articoli 11 e 12

(missione 06 - programma 02 - titolo 1).

2. Nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2020-2022 sono apportate le seguenti variazioni:

in aumento

missione 06 - programma 02 - titolo 1		
2020	euro	250.000
2021	euro	500.000
2022	euro	500.000

in diminuzione

missione 07 - programma 01 - titolo 1		
SC01.0177		
2020	euro	250.000
2021	euro	500.000
2022	euro	500.000

3. A decorrere dall'anno 2023 agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con legge annuale di bilancio.

Art. 21

Disposizioni transitorie

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione, con proprio decreto, nomina i componenti del Tavolo permanente di coordinamento strategico delle politiche giovanili di cui all'articolo 6.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione nomina i componenti del Comitato regionale politiche di cui all'articolo 11.

3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Assessore competente in materia di politiche giovanili nomina i componenti del Forum dei giovani di cui all'articolo 12 richiamato.

Art. 22

Abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente è abrogata la legge regionale 15 aprile 1999, n. 11 (iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani).

Art. 23

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).